

LO STALKING

1. L'INTRODUZIONE DEL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI.

Il termine stalking deriva da “to stalk” che tradotto in lingua italiana vuol dire “ fare la posta alla preda “.

Il codice penale contempla il delitto di atti persecutori (c.d. stalking) introdotto dall’art.7 del D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009 riguardante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, convertito con L. n.38 del 23 aprile 2009.

Già il 15 gennaio 2008, durante la scorsa legislatura, la commissione Giustizia della Camera dei deputati approvò in sede referente un testo unificato recante disposizioni volte a contrastare le molestie insistenti e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, originariamente contenute nelle proposte di legge Ac 1249-ter e abbinati, tra cui un disegno di legge governativo, l'Ac 2169-ter. L'art.1 del testo unificato prevedeva l'inserimento dell'art.612 bis c.p. che introduceva il delitto di "Atti persecutori". Ma il tentativo non ebbe

seguito per l'interruzione anticipata della legislatura. Nella successiva XVI legislatura, la commissione Giustizia della Camera dei deputati il 31 luglio 2008 ha approvato il disegno di legge del Governo Ac 1440.

Il testo riproponeva quello della precedente legislatura, ad esclusione delle misure contro la discriminazione e la violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità in genere. Il provvedimento veniva approvato dalla Camera dei deputati in data 29 gennaio 2009.

Il reato è stato inserito nella Sezione III dei delitti contro la libertà morale del codice penale, pertanto è proprio la persona il bene giuridico tutelato dalla norma.

Prima dell'entrata in vigore dell'art.7 del D.L. n.11 del 23 febbraio 2009, cioè prima del 25 febbraio 2009, le c.d. "condotte persecutorie" consistenti in molestie o minacce assillanti, anche se reiterate, potevano essere punite dagli artt. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone) e 612 c.p. (minaccia). Oppure in altri casi dall'art. 594 c.p. (ingiurie), dall'art.635 c.p. (danneggiamento) o dall'art.614 c.p. (violazione di domicilio). Si consideri che in Italia due milioni e settantasettemila donne hanno subito comportamenti persecutori (stalking) da parte dei partner al momento della separazione o dopo che si erano lasciate, e che per questo hanno subito un particolare spavento. In particolare il 68,5 % dei partner ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà, il 61,8% ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla, il 57% l'ha aspettata fuori casa o a scuola o al lavoro, il 55,4% le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati, il 40,8% l'ha seguita o spiata e l'11% ha adottato altre strategie.

Quasi il 50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale da un partner precedente ha subito anche lo stalking, 937mila donne. Un milione centotrentanovemila donne hanno

subito, invece, solo lo stalking, ma non violenze fisiche o sessuali. ¹

Pertanto appariva evidente una sensazione di impunità particolarmente avvertita dalla società, intesa sia nel senso delle pene di lieve entità previste per i reati di cui sopra, sia per quanto attiene all'assenza di adeguate misure cautelari.

L'art.7 della nuova normativa introduce nel codice penale l'art.612 bis "*Atti persecutori*", mentre i successivi articoli 8 e 9, prevedono l'ammonizione del Questore e alcune modifiche al codice di procedura penale, con particolare riferimento all'art.282 ter di nuova introduzione (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) e attinente lo stalking.

Infine gli articoli 11 e 12 predispongono misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori e numero verde dedicato presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹ Indagine ISTAT 2007-"La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia"-Anno 2006.

2. STRUTTURA DELLA NORMA E ABITUALITA' DELLA CONDOTTA PERSECUTORIA.

L'art.612 bis del codice penale prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

Il delitto di cui all'art.612 bis c.p. è un reato comune (cioè il soggetto attivo può essere chiunque) ed è stato affiancato a quello di cui all'art.612 c.p. "Minaccia", perchè le condotte contro la libertà morale della persona tendono ad incidere sulla tranquillità

psichica e sulla libera autodeterminazione. La libertà morale è quindi il principale bene giuridico tutelato ma non il solo, perchè gli eventi previsti dal reato riguardano anche la salute (ad esempio nel caso del perdurante e grave stato di ansia o di paura). Ne consegue che gli atti persecutori sono senz'altro un delitto plurioffensivo.²

La condotta criminosa consiste nella reiterazione di comportamenti; il soggetto attivo deve porre in essere le minacce e/o molestie ripetute in tempi e contesti differenti creando nella vittima il timore di essere esposta a turbative della libertà morale. Pertanto può essere considerato un reato dalle connotazioni abituali o a condotta reiterata c.d. proprio.

Il reato abituale proprio è caratterizzato dal fatto che le singole condotte offensive, che di per sé potrebbero non costituire reato, si ripetono nel tempo (ad esempio nel delitto di maltrattamenti in famiglia). Contrariamente il reato abituale c.d. improprio prevede che le singole condotte offensive rappresentino di per sé autonome figure di reato.³ Tali condotte devono necessariamente manifestarsi in almeno due episodi persecutori e succedersi nel tempo. In merito al numero degli episodi persecutori la V Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 6417 depositata il 17 febbraio 2010, ha affermato che il termine “reiterate” denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza. Se ne deve dedurre, dunque, che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del

2 Cfr. Flavia Cesari, *Custodia in carcere per il marito molestatore. Prime applicazioni del reato di stalking*, Famiglia e Diritto, Ipsa, Milano, 2009, n.XI, pag.1037; Gianluigi Gatta, Sara Turchetti, Gianluca Varraso, *Campania –delitti contro la libertà individuale*, Corriere del Merito, Ipsa, Milano, 2009, n.XI, pag.1105.

3 Cfr. Paolo Pittaro, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Famiglia e Diritto, Ipsa, Milano, 2009, n.VII, pag.655.

fatto.⁴

Contrariamente, nel caso di semplici apprezzamenti subito interrotti a seguito del diniego del destinatario, non si configurerebbe alcun reato.

Le due nozioni di minaccia e molestia sono piuttosto elastiche, perchè possono manifestarsi in molteplici modi, quindi si prestano opportunamente all'ampio raggio di operatività della norma in esame. Secondo la consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale per minaccia si intende " *la prospettazione di un male futuro e prossimo al soggetto passivo, il cui verificarsi dipende dall'agente* " ⁵ , lo stalker appunto. La molestia è, invece, " *ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l'equilibrio psico-fisico normale di un individuo* " ⁶ . Sia le minacce che le molestie possono essere realizzate dal soggetto attivo in una molteplicità di forme, creando nella vittima una costrizione della libertà e una non voluta invasione della sfera individuale. Le condotte persecutorie, quindi, possono essere perpetrate nell'arco di un breve periodo ovvero in molti mesi e necessariamente dovranno scatenare l'evento o meglio una delle tre tipologie di evento previste dal delitto.

Tra le varie manifestazioni di condotta possono essere incluse quelle che hanno lo scopo di minare con minacce i rapporti sociali del soggetto passivo con altri soggetti (ad esempio le amicizie).

4 Cass., sez.V, 21 gennaio 2010, ricorrente O.P., in *Sistema leggi d'Italia web*, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2009.

5 Cfr. Mantovani, *Diritto penale, parte speciale, I, Delitti contro la persona*, 2a ed., Padova, 2006, pag.313.

6 Cfr. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, X, 5a ed., aggiornata da Nuvolone, Pisapia, Torino, 1986, pag.193.

3. LE TRE TIPOLOGIE DI EVENTO DEL REATO.

Il delitto in esame è un reato di evento, pertanto necessariamente le condotte del soggetto attivo devono essere legate dal nesso di causalità almeno ad una delle tre tipologie di evento contemplate dalla norma.⁷

Il nesso di causalità (art.40, 1 comma, codice penale) individua il rapporto di causa effetto, o meglio il collegamento tra la condotta del soggetto attivo del reato e l'evento concreto verificatosi.

Pertanto, nel caso in specie, le reiterate condotte di minaccia o molestia devono provocare nel soggetto passivo l'evento ai fini della consumazione del delitto di atti persecutori.

L'evento può concretizzarsi in tre tipologie, ognuna delle quali è sufficiente a configurare il reato (reato di evento dannoso).

La prima deve cagionare nel soggetto passivo del reato uno stato di ansia o di paura grave e perdurante. Quindi sono esclusi stati di disagio circoscritti a brevi periodi. In ogni caso anche se i concetti di ansia e paura, specialmente di paura, non sono facilmente inquadrabili dal punto di vista medico clinico, la norma ha dato comunque risalto alle percezioni soggettive della vittima conseguenti alle condotte criminose, necessariamente reiterate, ad opera del soggetto attivo. Pertanto le condizioni di ansia o paura devono essere gravi e

⁷ Cfr. Renato Bricchetti, Luca Pistorelli, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in Guida al Diritto-Il Sole 24 ore, Milano, 2009, n.X, pag.58.